

AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE CENTRALE

§ 4. - L. 24 dicembre 1993 n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica (estratto).

CAPO I

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SPESA

Art. 1. (*Organizzazione della pubblica amministrazione*). [1...7] Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente riavvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Con decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale assegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

- a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
- b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988 n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
- b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
- c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1;
- d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi: [...].

La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3 commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988 n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. [18...19]

Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

Sono soppressi [...] il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, [...], il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), [...]. Sono altresì soppressi, fatta eccezione [...] per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia [...], gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

[...] Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della L. 29 novembre 1984 n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984. [23...29]

L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241. La L. 19 marzo 1990 n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate. [...31]

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella L. 7 agosto 1990 n. 241, e nel D. Lg. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime; [...].

§ 5. - D.P.C.M. 3 marzo 1994. Disciplina delle attività successive alla soppressione dell'Autorità per l'Adriatico.

Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono assegnate al Ministero dell'ambiente le funzioni, già proprie della soppressa Autorità per l'Adriatico, relative:

a) alla elaborazione, adozione e attuazione, anche mediante interventi sperimentali, del piano di risanamento del mare Adriatico;

b) all'approvazione del piano degli interventi e di tutela della balneabilità nonché al coordinamento e all'attuazione degli eventuali interventi di emergenza individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi, se necessario, di un sub-commissario.

Art. 2. Le funzioni relative all'attività di ricerca per la salvaguardia del mare Adriatico, sono esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fino all'entrata in funzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione dell'ambiente prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 3. Ove, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo sussista necessità di coordinamento con attribuzioni proprie di altre amministrazioni, il Ministero competente promuove la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4. Al trasferimento ai Ministeri di cui all'art. 1 delle attrezzature, dei documenti contabili e amministrativi e della dotazione finanziaria, previa definizione delle relative procedure ed atti amministrativi in itinere alla data del 31 dicembre 1993, prevede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

§ 6. - D.M. 30 marzo 1994 n. 765. Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

Art. 1. (*Ambito di applicazione*). Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza dei servizi del soppresso Ministero della marina mercantile, per la parte degli stessi confluiti nel Ministero dei trasporti e della navigazione, istituito con legge 24 dicembre 1993, n. 537.

I procedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì,